



ANDAF | *Piemonte
Valle d'Aosta*



CSRD e principi di rendicontazione: implicazioni per le imprese

Webinar

22 novembre 2023

Introduzione e saluti

Marcella Mauro, Vicepresidente ANDAF Sezione Piemonte e Valle d'Aosta e Delegata allo Sviluppo della rete associativa

Giorgio Giodda, Presidente CDAF e CFO, L'Oréal

Riccardo Donadeo, Partner, KPMG

Agenda

- 01** Il contesto di riferimento
- 02** Introduzione alla CSRD
- 03** Gli ESRS
- 04** FAQ
- 05** Gli IFRS Sustainability Standards
- 06** Conclusioni

01

Il contesto di riferimento

Introduzione alla sostenibilità

Essere sostenibili significa anticipare e gestire **opportunità e rischi** di carattere **economico, sociale e ambientale** presenti e futuri ...

Questo approccio si traduce in vantaggio competitivo e in capacità ...

Di creare valore nel lungo periodo

Sostenibilità



La sostenibilità ormai è un'urgenza per le imprese: i driver

... l'attenzione dei consumatori verso brand sostenibili (*brand with purpose*) e la pressione della società civile ...

... la crescente regolamentazione delle Istituzioni (UN, UE, Governi Nazionali)...

... le richieste e le pressioni degli investitori e della comunità finanziaria...



La sostenibilità come scelta strategica

La sostenibilità rappresenta una scelta strategica ormai ineludibile per le organizzazioni

Reason why

Politiche creditizie restrittive verso imprese “*brown*” ed espansive verso imprese “*green*”

Mercati dei capitali orientati a **politiche di investimento secondo criteri ESG** (aziende “*climate intensive*” percepite come a più alto rischio)

Sviluppo di **programmi di decarbonizzazione** delle aziende clienti

Crescente attenzione e sensibilità da parte delle nuove generazioni rispetto ai temi della sostenibilità e in merito al profilo ESG delle aziende

Maggiore attenzione alla compliance in materia ESG



Sustainability impact

Difficoltà di ottenimento e aumento del costo dei finanziamenti a favore di attività e progetti “*brown*”

Minor attrattività dei titoli di aziende che **non** hanno in essere politiche di riduzione delle emissioni CO₂

Opportunità di avvio di nuove partnership con i clienti nelle attività di monitoraggio e riduzione delle emissioni di CO₂ lungo la filiera

Sviluppo di politiche di sostenibilità per essere più attrattivi nei confronti delle nuove generazioni

Da compliance a **opportunità di creazione di valore**

Bilancio di Sostenibilità: definizione e benefici

Cos'è?

*“Sustainability reporting is the practice of **measuring, disclosing, and being accountable** to internal and external stakeholders for organizational performance **towards the goal of sustainable development**”*

GRI Sustainability Reporting Guidelines

- È lo **strumento di monitoraggio, rendicontazione e comunicazione del processo di gestione responsabile** intrapreso dall'organizzazione, che tende a rendere visibili le performance ambientali, sociali ed economiche dell'impresa
- Inoltre, rappresenta uno **strumento di pianificazione e controllo** che analizza le attività e i servizi svolti dall'azienda valutandoli secondo le logiche dell'efficienza economica, della tutela ambientale e della tutela sociale

Perché è importante?

- Migliora la **reputazione** aziendale e garantisce la **“licenza di agire”**
- **Avvia un percorso di gestione della sostenibilità in chiave strategica** (ad es., monitoraggio rischi, definizione KPI, incentivi ...)
- Consente di effettuare una valutazione delle **performance** generali dell'azienda con **trasparenza e bilanciamento** tra aspetti positivi e negativi
- Consente la **comunicazione con tutti gli stakeholder**
- Consente di **partecipare al trend di evoluzione del corporate reporting** a livello nazionale e internazionale
- Anticipa la **valutazione di rischi e opportunità** dell'evoluzione normativa

02

Introduzione alla CSRD

La nuova Direttiva sull'informativa di sostenibilità

Che cos'è la CSRD?



La CSRD fa parte del pacchetto di Finanza sostenibile dell'UE e contribuisce a estendere e attuare il Green Deal europeo

Lo scorso 28 novembre 2022 il Consiglio europeo ha approvato in via definitiva la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) con l'obiettivo di rafforzare ed estendere l'ambito dei requisiti di reporting di sostenibilità, come attualmente previsto dalla Direttiva UE 2014/95/UE, nota anche come Direttiva sull'Informativa Non Finanziaria (NFRD)



Aumentare le imprese soggette a disclosure

La CSRD comporterà un notevole aumento del numero di società soggette agli obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità. L'attuale NFRD, infatti, copre circa 11.700 società e gruppi in tutta l'UE, mentre si prevede che la CSRD dovrebbe far aumentare il numero fino a circa 49.000



Incrementare gli obblighi di disclosure

L'obiettivo della CSRD è garantire la disclosure di informazioni sui rischi, le opportunità, le politiche, gli impatti, i target e le performance di sostenibilità, incentivando la correlazione tra informazioni finanziarie e con quelle di sostenibilità



Compliance a Standard e Regolamenti

Le informazioni rendicontate dovranno **essere coerenti con i Regolamenti e gli Standard dell'UE**. La CSRD modifica i requisiti delle Direttive in materia di Accounting, Transparency e Audit. Inoltre, il reporting ESG dovrà soddisfare gli Standard di rendicontazione della CE

“... Molti stakeholder ritengono che l'espressione “di carattere non finanziario” sia imprecisa, in particolare perché implica che le informazioni in questione non siano affatto pertinenti sul piano finanziario. Sempre più spesso, tuttavia, **tali informazioni sono in realtà pertinenti sul piano finanziario**. ... Pertanto nella CSRD si fa riferimento alle «**informazioni sulla sostenibilità**»

Cosa dovremo attenderci nei prossimi mesi

TODAY

31 Luglio 2023

Adozione dei primi 12 standard da parte della Commissione europea mediante **atto delegato**

Q1 2024

Pubblicazione della versione finale delle **Linee guida** sulla **Doppia rilevanza** e sulla **Value chain**

Luglio 2024

Data entro la quale dovrà essere pubblicato il **decreto legislativo italiano di recepimento della CSRD***

1 Gennaio 2024

Data di entrata in vigore della CSRD

30 Giugno 2024

- Adozione degli standard per le PMI (VSME)
- Adozione dei primi standard settoriali (ESRS Sector-Specific)
- Adozione degli standard per le imprese non-EU



Il 17/10/23 la Commissione UE ha pubblicato una proposta riguardante il posticipo dell'adozione degli standard settoriali e per le imprese non-EU di 2 anni (e quindi al 30 giugno 2026)

***Nel Novembre 2022 è stata adottata la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)**, che modifica la Direttiva 2014/95 (NFRD), da parte del Parlamento e del Consiglio europeo. Gli **Stati membri** dell'UE hanno a disposizione **18 mesi** per recepire le previsioni della CSRD all'interno dei rispettivi ordinamenti giuridici



Le principali novità introdotte dalla CSRD in breve

Perimetro di applicazione

**Standard di
rendicontazione univoco
e granulare**

**Doppia materialità:
Impact e Financial
materiality**

**Collocazione
dell'informativa nella
Relazione sulla gestione**

Assurance

**Correlazione tra dati
financial e di sostenibilità
Formato ESEF**

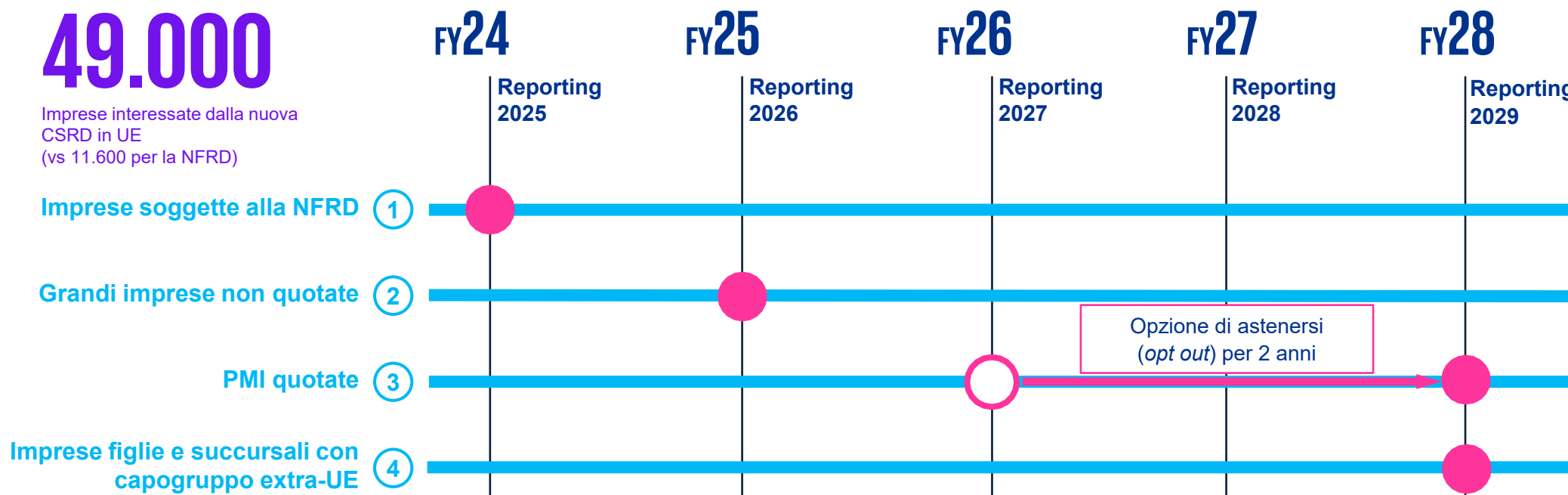
**Informativa prospettica e
focus su disclosure di
strategia e obiettivi**

**Informativa sulla Value
Chain**

L'ambito di applicazione della CSRD

49.000

Imprese interessate dalla nuova CSRD in UE
(vs 11.600 per la NFRD)

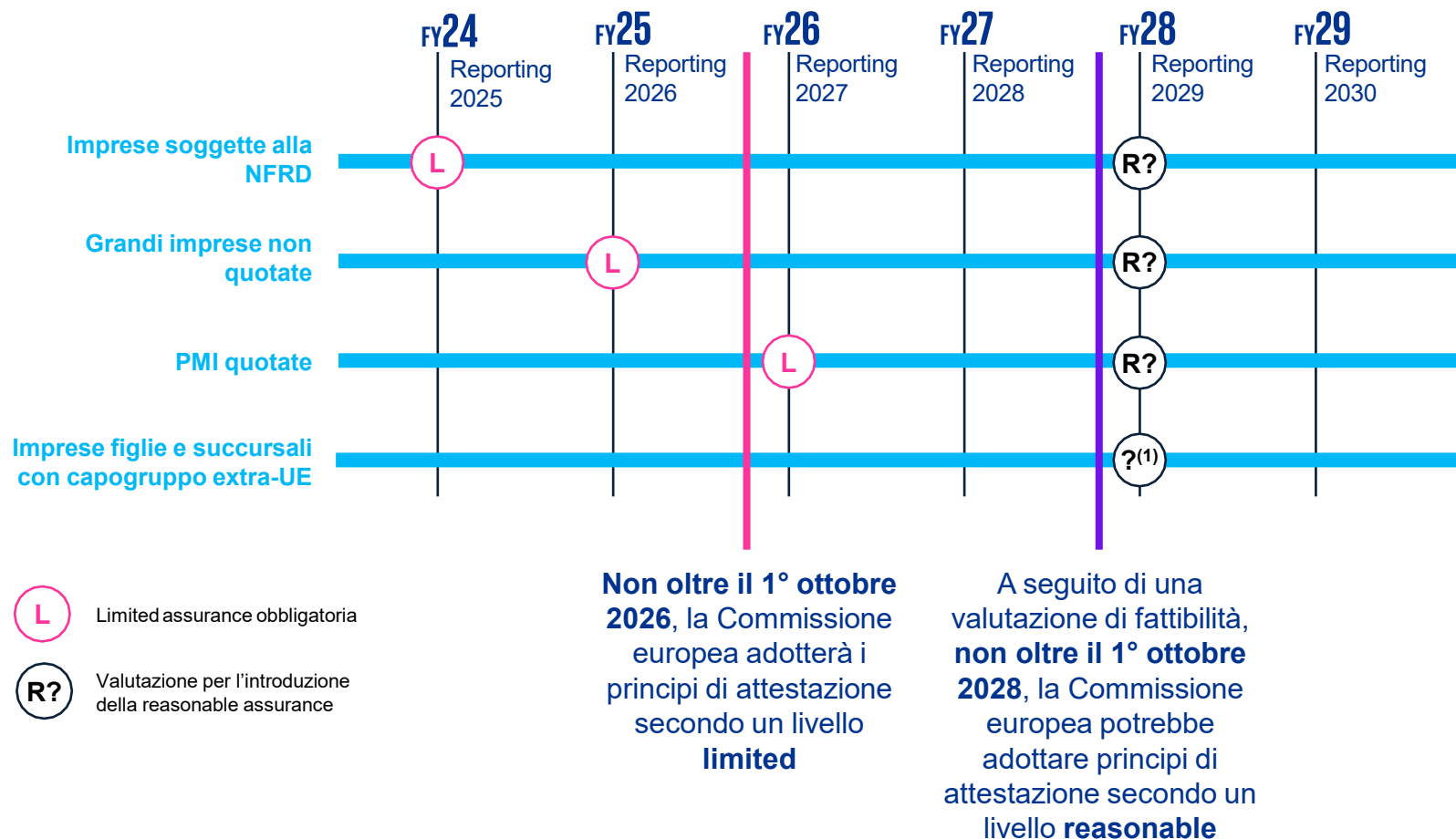


- ① **Enti di interesse Pubblico** (ossia emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'UE, nonché imprese bancarie e assicurative) che alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata: i) superano il numero medio di 500 dipendenti; ii) abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti: a) stato patrimoniale >20 mln €; b) ricavi netti >40 mln €
- ② **Grandi imprese diverse da quelle al punto precedente** che alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali: a) 250 numero medio di dipendenti; b) stato patrimoniale >20 mln €; c) ricavi netti >40 mln €
- ③ **Piccole e medie imprese che sono enti di interesse pubblico** (escluse le micro-imprese) che alla data di chiusura del bilancio rispettano due dei seguenti criteri: a) 10 - 250 numero medio di dipendenti; b) 700.000 - 40 mln euro di ricavi netti c) 350.000 - 20 mln euro di stato patrimoniale. Sono, inoltre, ricompresi gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazione dipendenti da un gruppo
- ④ **Capogruppo extra-UE** per le quali la capogruppo abbia generato in UE ricavi netti superiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi e almeno: i) un'impresa figlia soddisfi i requisiti dimensionali della CSRD; o ii) una succursale (presenza fisica) abbia generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro nell'esercizio precedente



Il 17/10/23 la Commissione UE ha adottato una Direttiva delegata che modifica le soglie per la definizione di piccola / media / grande impresa al fine di garantire un adeguamento rispetto alla crescente inflazione. **Tali soglie modificano l'ambito di applicazione della CSRD.** In particolare, le soglie sono previste in **aumento per un valore medio di circa il 25%** rispetto a quelle attualmente previste. Successivamente, gli Stati membri dovranno recepire queste nuove soglie a livello nazionale al più tardi a partire dal FY 2024.

L'assurance dell'informativa sulla sostenibilità



La CSRD prevede un **ampliamento del raggio d'azione dell'attestazione**, includendo:

- conformità dell'informativa di sostenibilità con gli **standard ESRS**
- **procedure svolte dall'impresa per individuare le informazioni comunicate** secondo gli standard ESRS
- conformità con gli **obblighi di taggatura** dell'informativa di sostenibilità
- verifica che l'informativa di sostenibilità rispetti gli **obblighi di informativa di cui all'articolo 8 del regolamento 2020/852** (Tassonomia UE)

(1) L'assurance si basa sui requisiti giurisdizionali della capogruppo extra-UE o di uno Stato membro. In assenza di un'attestazione di assurance, la società dovrà rilasciare una dichiarazione che ne indichi la mancanza

Le possibili esenzioni

Esenzioni dalla rendicontazione

Esenzioni per Gruppi – le società controllate possono essere esentate dalla redazione dell’informativa sulla sostenibilità se la Capogruppo redige un documento consolidato conforme alla CSRD



Tale esenzione non si applica alle imprese di grandi dimensioni quotate. Queste società, infatti, sono tenute a redigere un proprio *Sustainability Statement* conforme alla CSRD

Esenzioni per framework di rendicontazione equivalenti agli ESRS – la Commissione europea ha la facoltà di designare specifici framework di rendicontazione di sostenibilità come “equivalenti” agli standard dell’EFRAG. Non è ancora stato stabilito quali framework di rendicontazione possano essere considerati come equivalenti⁽¹⁾.

Le esenzioni dalla rendicontazione ridurrebbero - ma non eliminerebbero - gli obblighi di rendicontazione delle Capogruppo extra UE

Uso di altri framework di rendicontazione di sostenibilità

Un'impresa extra UE può adempiere ai propri obblighi di rendicontazione applicando una delle due seguenti modalità:

- la CSRD, così come è stata redatta (compresi gli ESRS); oppure
- un framework di riferimento per il reporting di sostenibilità considerato “equivalente” dalla Commissione europea

Sebbene la Commissione non abbia ancora stabilito quali siano i framework di rendicontazione di sostenibilità equivalenti, probabilmente utilizzerà i seguenti criteri:

- se il framework richiede alle imprese di rendicontare informazioni sugli aspetti ambientali, sociali e di governance; e
- se il framework richiede alle imprese di rendicontare le informazioni necessarie per comprendere l'impatto dell'azienda sugli aspetti di sostenibilità e come gli aspetti di sostenibilità influenzino lo sviluppo, le performance e la posizione dell'azienda (secondo un approccio di doppia materialità)

Fonte: Article 23, Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004

Nel caso in cui una Capogruppo extra UE rientri nell'ambito di applicazione della CSRD e presenti un'informativa sulla sostenibilità conforme alla CSRD per l'intero gruppo, allora una controllata UE consolidata può applicare l'esenzione di gruppo (tranne se si tratta di una EIP di grandi dimensioni)



(1) Tale esenzione è rilevante solo per l'applicazione dell'esenzione di gruppo da parte di controllate con controllanti extra UE, o per la rendicontazione da parte di controllanti extra UE, e non per la rendicontazione da parte delle società stesse UE

Quali sono gli obblighi per le capogruppo extra UE?

La CSRD amplia l'ambito di applicazione delle imprese che dovranno redigere un'informativa sulla sostenibilità anche alle capogruppo extra EU che hanno società controllate nell'UE che soddisfano determinati criteri dimensionali



Le imprese **extra UE** con titoli quotati in un mercato regolamentato dell'UE rientreranno nell'ambito di applicazione del CSRD prima del FY28. A seconda dei criteri dimensionali, saranno tenuti a pubblicare un'informativa sulla sostenibilità conforme alla CSRD contemporaneamente alle società dell'UE secondo le seguenti tempistiche:

- EIP con più di 500 dipendenti nel FY24
- Grandi imprese⁽¹⁾ nel FY25
- Piccole o medie imprese quotate^(2,3) (ad eccezione delle microimprese⁽⁴⁾) nel FY26 (con possibilità di astenersi per i primi due anni)



Per le restanti imprese extra UE si applicano le seguenti regole per determinare se una capogruppo extra UE sarebbe soggetta alla CSRD dal FY2028:

Capogruppo nell'ambito di applicazione della CSRD

La capogruppo è una società con sede al di fuori dell'UE

Il gruppo consolidato ha generato un fatturato netto > 150 milioni di euro nell'UE per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi?

No

Capogruppo NON nell'ambito di applicazione della CSRD

Si

La capogruppo ha:

- una o più società controllate nell'UE che soddisfano i requisiti generali di scoping?
- o
- Uno o più succursali che nell'esercizio precedente hanno generato un fatturato netto > 40 milioni di euro?

Si

No

I requisiti di informativa previsti per le capogruppo extra UE sono leggermente ridotti rispetto a quelli previsti dallo scoping generale

(1) Le grandi aziende sono aziende che superano due dei seguenti tre criteri: 250 dipendenti, fatturato netto di 40 milioni di euro e totale attivo di 20 milioni di euro

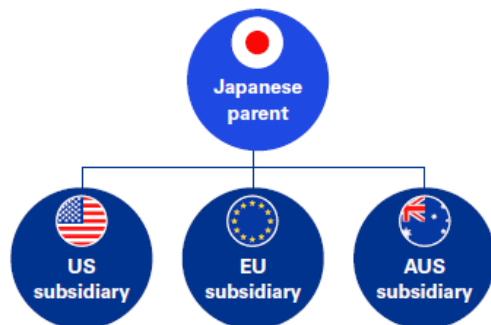
(2) Saranno sviluppati standard separati per le PMI e le società madri non UE (da adottare da parte della Commissione europea entro il 30 giugno 2024)

(3) Gli enti piccoli e non complessi e gli assicuratori captive di cui all'articolo 5 del CSRD sono equiparati alle PMI quotate (l'opzione di esclusione fino al 2028 non si applica a tali entità, a meno che non soddisfino anche la definizione di PMI)

(4) Le microimprese sono imprese che non superano due dei seguenti tre criteri: 10 dipendenti, fatturato netto di 700.000 euro e totale attivo di 350.000 euro

Obblighi per le capogruppo extra UE: un esempio pratico

Esempio 1: le attività nell'ue non sono significative

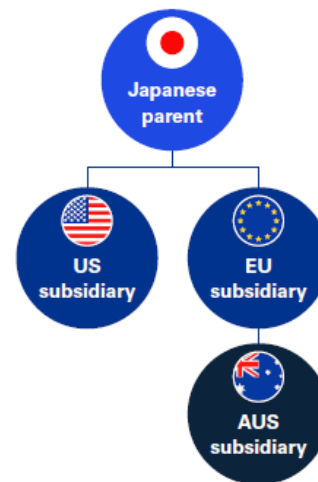


La controllata dell'UE (non un ente di interesse pubblico) ha registrato un **fatturato netto medio di 60 milioni di euro** in ciascuno degli ultimi due esercizi e ha un totale dello **stato patrimoniale di 30 milioni di euro**. Né la capogruppo giapponese né le altre imprese generano fatturato nell'UE

Analisi:

- La controllata dell'UE sarebbe tenuta a predisporre un'informativa sulla sostenibilità autonoma conforme alla CSRD nell'ambito delle regole di scoping generale
- La capogruppo giapponese non sarebbe soggetta alla CSRD perché a livello consolidato non ha generato un fatturato netto di 150 milioni di euro nell'UE in ciascuno degli ultimi due esercizi

Esempio 2: le attività nell'ue sono significative



Simile all'esempio 1, tranne per il fatto che il **gruppo ha realizzato un fatturato netto nell'UE di 175 milioni di euro** in ciascuno degli ultimi due anni

Analisi:

- Come nell'Esempio 1, la controllata dell'UE (incluso la controllata australiana) è tenuta a predisporre un'informativa sulla sostenibilità autonoma conforme alla CSRD nell'ambito delle regole di scoping generale
- A differenza dell'Esempio 1, la capogruppo giapponese sarebbe soggetta alla CSRD perché, a livello di gruppo consolidato, ha generato un fatturato netto di oltre 150 milioni di euro nell'UE in ciascuno degli ultimi due esercizi

Tuttavia, se la capogruppo giapponese presenta un'informativa sulla sostenibilità conforme alla CSRD consolidata per l'intero gruppo, la controllata UE può applicare l'esenzione di gruppo

03

Gli ESRS

Le fondamenta degli ESRS

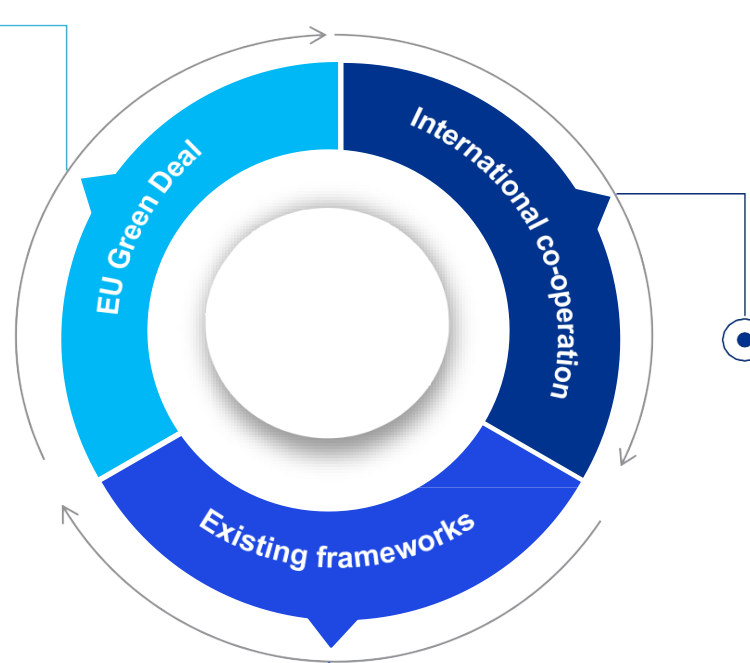
L'iniziativa europea si inserisce in un contesto articolato, dove si sovrappongono iniziative nazionali (US, UK) e internazionali (IFRS). Si è manifestata una chiara volontà politica dei principali organismi di coordinamento internazionale a favore della convergenza G20 e IOSCO

UE Green Deal

Gli standard ESRS sono progettati per supportare il Green Deal Europeo e per essere allineati con gli attuali framework di sostenibilità europei (es. SFDR e Tassonomia UE)

Framework esistenti

L'EFRAG ha allineato le aree di rendicontazione a quelle utilizzate dalle raccomandazioni della TCFD. Molti requisiti di rendicontazione sono simili o basati su tali raccomandazioni e sugli standard sviluppati dal GRI



Cooperazione internazionale

L'EFRAG continuerà a collaborare con l'ISSB per raggiungere l'interoperabilità e per massimizzare la convergenza tra gli ESRS e i Sustainability Disclosure Standards dell'IFRS

La CSRD prevede che gli ESRS tengano conto, per quanto possibile, delle iniziative sul reporting di sostenibilità. Tuttavia, gli ESRS andranno oltre, se necessario, per soddisfare le ambizioni della UE e per essere coerenti con il quadro normativo UE



Le informazioni generali richieste dalla CSRD

La CSRD richiede alle imprese di rendicontare in merito ai seguenti aspetti, utilizzando indicatori pertinenti

Modello e strategia aziendali	• Resilienza del modello e della strategia aziendali in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità • Opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità • Piani dell'impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C • Modalità di attuazione della strategia per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e di come questa tenga conto degli interessi dei suoi stakeholder e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità
Obiettivi	• Obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050 • Progressi nel conseguimento degli stessi
Organi di amministrazione, gestione e controllo	• Ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità • Loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità • Sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo
Politiche	• Politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità
Due diligence	• Processi di due diligence connessi alle questioni di sostenibilità e in virtù degli altri obblighi dell'Unione
Impatti	• Impatti attuali o potenziali legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore • Azioni intraprese per prevenire o attenuare impatti negativi, o per porvi rimedio o fine, e risultati di tali azioni
Rischi	• Rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, comprese le principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa

Cosa devono rendicontare le aziende?

Tre livelli di reporting

Sector-agnostic disclosures

Ogni ESRS prescrive requisiti obbligatori comuni per tutte le società, al fine di garantire la comparabilità

Sector-specific disclosures

40 standard aggiuntivi per rispondere a requisiti specifici del settore saranno sviluppati per una adozione successiva

Company-specific disclosures

Se necessario, l'azienda deve fornire ulteriori informazioni specifiche per l'azienda che illustrano le sue peculiarità

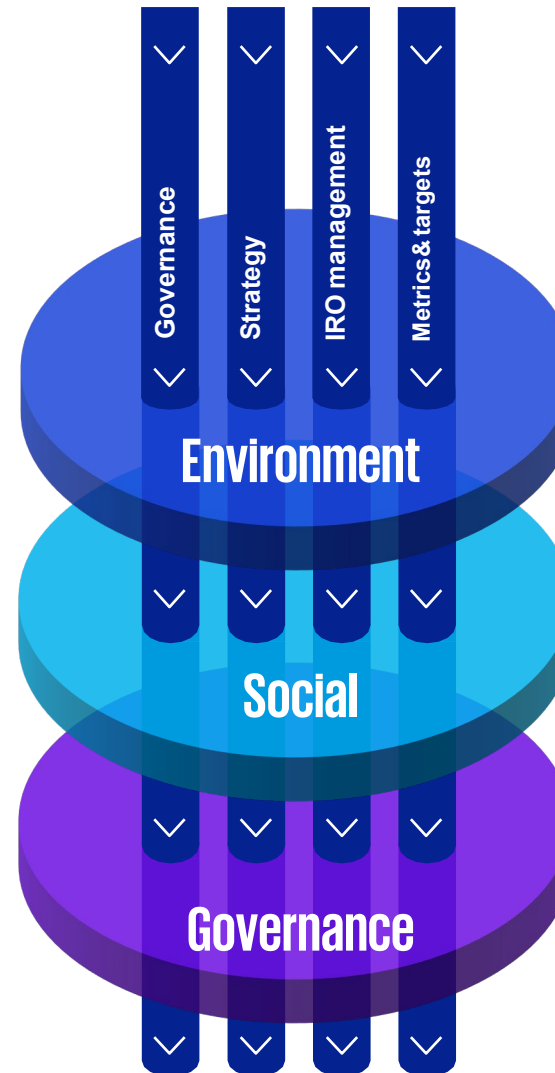
Quattro aree di reporting

Governance – Copertura delle responsabilità, dei processi e delle procedure di rendicontazione degli organi di controllo e del management per la gestione e la supervisione delle tematiche di sostenibilità

Strategy – Descrizione della strategia e del modello di business dell'azienda, degli stakeholder e della catena del valore, valutazione della materialità

Impact, risk and opportunity management – Informazioni su impatti, rischi e opportunità (IRO) su temi di sostenibilità ritenuti rilevanti e su come l'azienda traduce la propria strategia in azioni attraverso politiche, obiettivi, piani d'azione e risorse

Metrics and targets – Specifici set di metriche e obiettivi in linea con la valutazione di materialità



Dodici standard Sector-Agnostic

Due Cross-cutting standard

- ESRS 1: General requirements – introduce il concetto di doppia materialità
- ESRS 2: General disclosures

Tre cluster di standard topic-specific

Environmental

- E1: Climate change
- E2: Pollution
- E3: Water and marine resources
- E4: Biodiversity and ecosystems
- E5: Resource use and circular economy

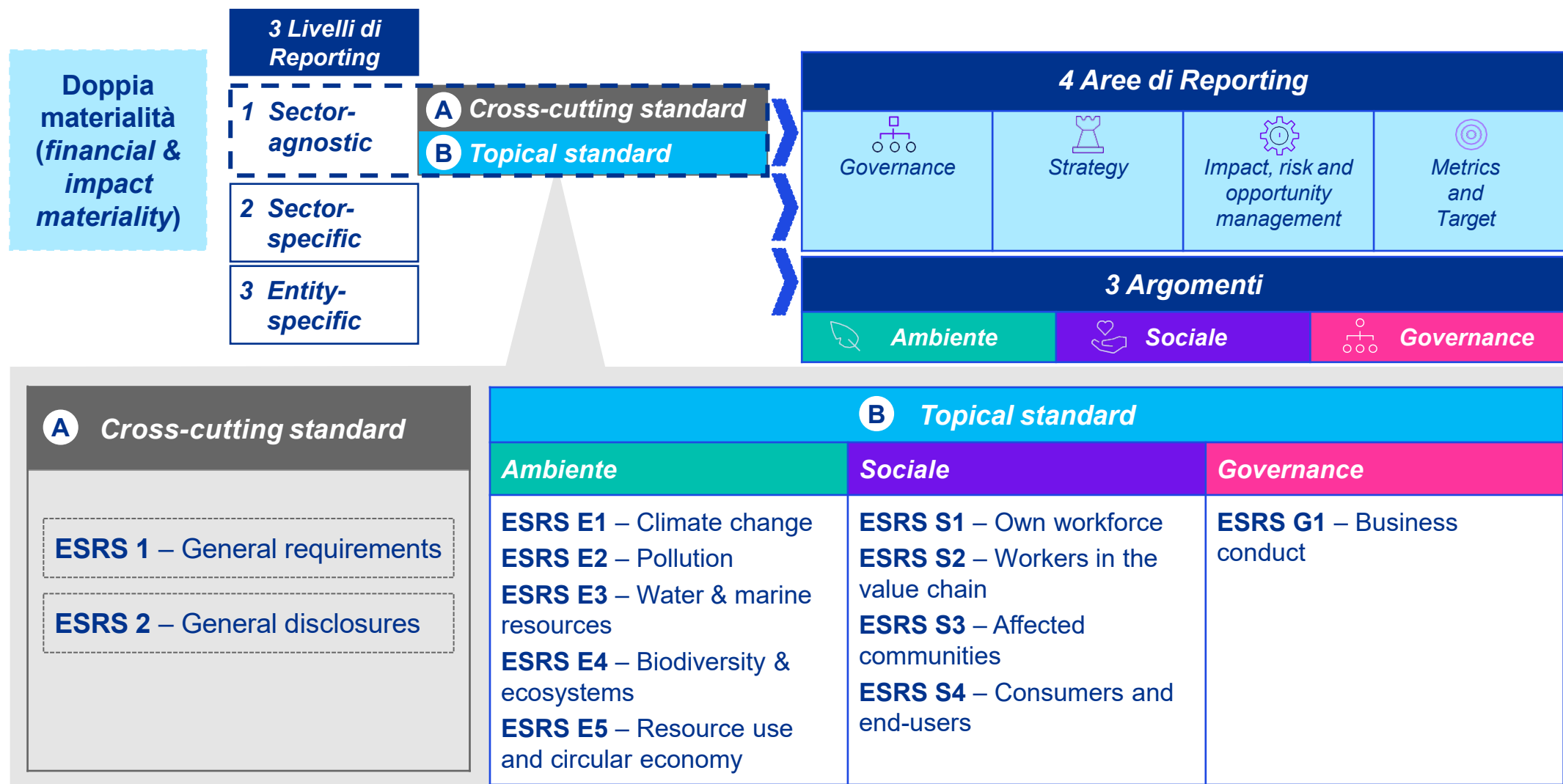
Social

- S1: Own workforce
- S2: Workers in the value chain
- S3: Affected communities
- S4: Consumers and end-users

Governance

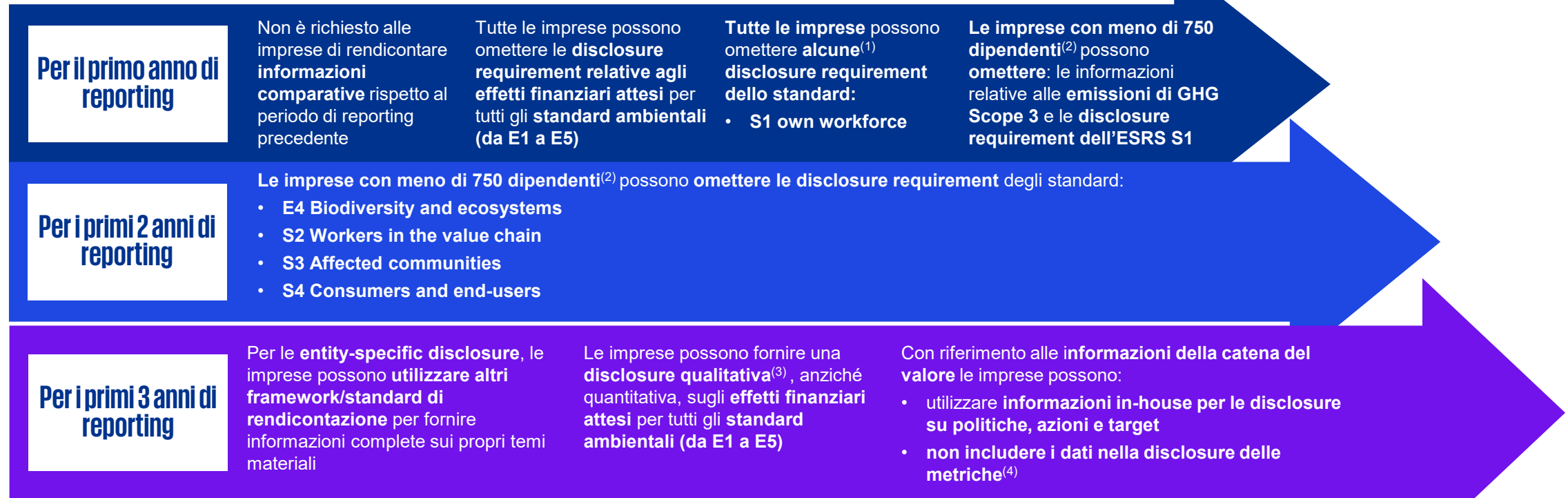
- G1: Business conduct

L'architettura generale degli ESRS



Le misure di phase-in

Le imprese devono valutare quali informazioni devono rendicontare il primo anno di reporting secondo gli ESRS. Gli ESRS specificano alcune misure che le imprese possono adottare nei primi anni di adozione degli ESRS per supportarle nella transizione dagli attuali standard e framework di rendicontazione utilizzati



⁽¹⁾ S1-7 - Characteristics of non-employee workers in the undertaking's own workforce; S1-8 Collective bargaining coverage and social dialogue (solo con riferimento alle informazioni relative ai dipendenti fuori dall'Area Economica Europea); S1-11 Social protection; S1-12 Percentage of employees with disabilities; S1-14 Health and safety (con riferimento ai data points sui casi di malattie professionali e sul numero di giorni persi) e le informazioni sui lavoratori non dipendenti); S1-15 Work-life balance

⁽²⁾ Imprese che hanno avuto nel fiscal year una media di dipendenti (su base consolidate, ove applicabile) inferiore a 750 dipendenti

⁽³⁾ Ad eccezione delle informazioni, richieste dal paragrafo 38 (b) dell'ESRS E2 Pollution, sulle spese operative e di capitale sostenute nel periodo di riferimento in relazione ai principali incidenti

⁽⁴⁾ Questa misura di phase-in non si applica ai data point derivanti dalla normativa EU elencati nell'Appendix B dell'ESRS 2

Standard sector-specific

A febbraio 2022, la Project Task Force sugli ESRS dell'EFRAG ha pubblicato un Working Paper relativo alla selezione dei settori per i Sector-Specific Standard. La classificazione dei settori si basa sulla Classificazione Europea delle Attività Economiche (NACE) e su ulteriori attività economiche descritte nella Tassonomia UE

I 14 gruppi settoriali, che si suddividono in 40 settori sono:



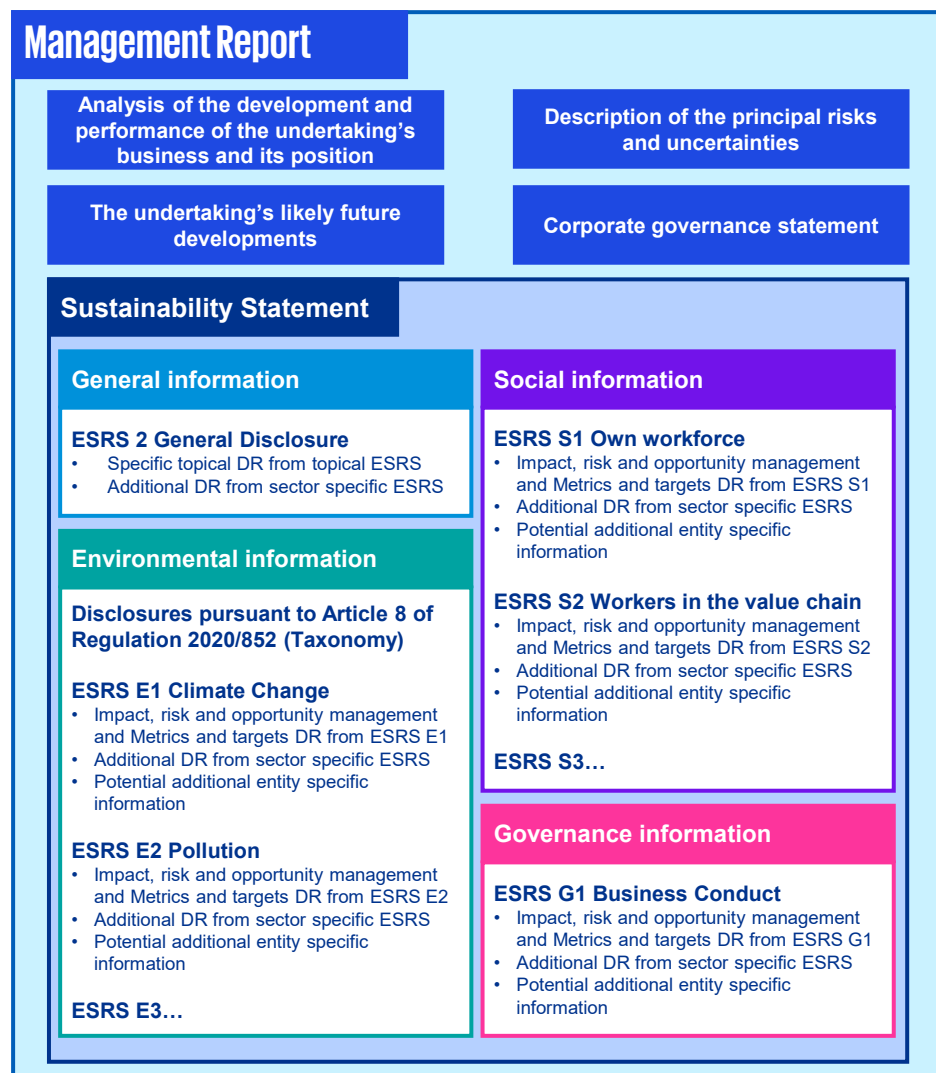
I primi standard settoriali che saranno pubblicati in consultazione sono i seguenti:

- **Draft ESRS on Coal and Mining**
- **Draft ESRS on Oil and Gas (upstream and downstream)**
- **Draft ESRS on Agriculture, Farming and Fishing**
- **Draft ESRS on Road Transport**

Per ogni settore, i Sector-Specific Standard forniscono indicazioni sui temi di sostenibilità che un'azienda dovrebbe considerare quando svolge la valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità materiali



La struttura dell'informativa sulla sostenibilità



Contenuti

Le imprese devono rendicontare **le disclosure richieste dagli standard ESRS in un'apposita sezione chiaramente identificabile della Relazione sulla gestione**, le quali costituiscono l'**Informativa sulla sostenibilità**

L'informativa sulla sostenibilità deve essere presentata in modo da **consentire una distinzione** tra le **informazioni richieste dagli ESRS** e le **altre informazioni incluse nella Relazione sulla gestione**

Le informazioni dovranno essere leggibili anche in **formato digitale (XHTML)** in conformità del **regolamento ESEF**

Struttura

Le informazioni richieste dagli ESRS devono essere presentate **suddivise in quattro paragrafi: informazioni generali, informazioni ambientali, informazioni sociali e informazioni sulla governance**

Possibilità di rimandi

Ammessi rimandi a:

- un'altra sezione della **Relazione sulla gestione**
- Bilancio finanziario**
- Relazione sul governo societario**
- Relazione sulla remunerazione**
- Disclosure del Pilato 3**

solo se le informazioni a cui si fa riferimento:

- costituiscono **un elemento separato di informazione chiaramente identificato**
- siano pubblicati contemporaneamente** alla Relazione sulla gestione
- Sono disponibili **nella stessa lingua** della Relazione sulla gestione
- siano soggetti ad un **livello di assurance almeno pari** a quello dell'informativa di sostenibilità
- siano disponibili con gli **stessi requisiti tecnici di digitalizzazione** dell'informativa di sostenibilità

3.1

Doppia materialità

Che cosa si intende per doppia materialità

La doppia materialità si riferisce a due dimensioni: l'impact materiality e la financial materiality. Le imprese devono analizzare **entrambe le dimensioni** e **rendicontare gli aspetti rilevanti per entrambe le prospettive o anche solo una delle due** al fine di identificare gli impatti, i rischi e le opportunità materiali da rendicontare

IMPACT MATERIALITY (prospettiva inside-out)

Temi di sostenibilità connessi ad **impatti materiali, attuali o potenziali, positivi o negativi**, su **persone e ambiente**, nel breve, medio o lungo periodo. Tali impatti includono quelli causati dall'impresa o a cui essa contribuisce e quelli **direttamente connessi alle sue attività, prodotti e servizi**, comprese le attività a monte e a valle della sua catena del valore

Attività dell'organizzazione



Impact Materiality

Inside-Out

Impatti sugli
aspetti ESG

Impatto
sull'organizzazione

Outside-In

Financial Materiality

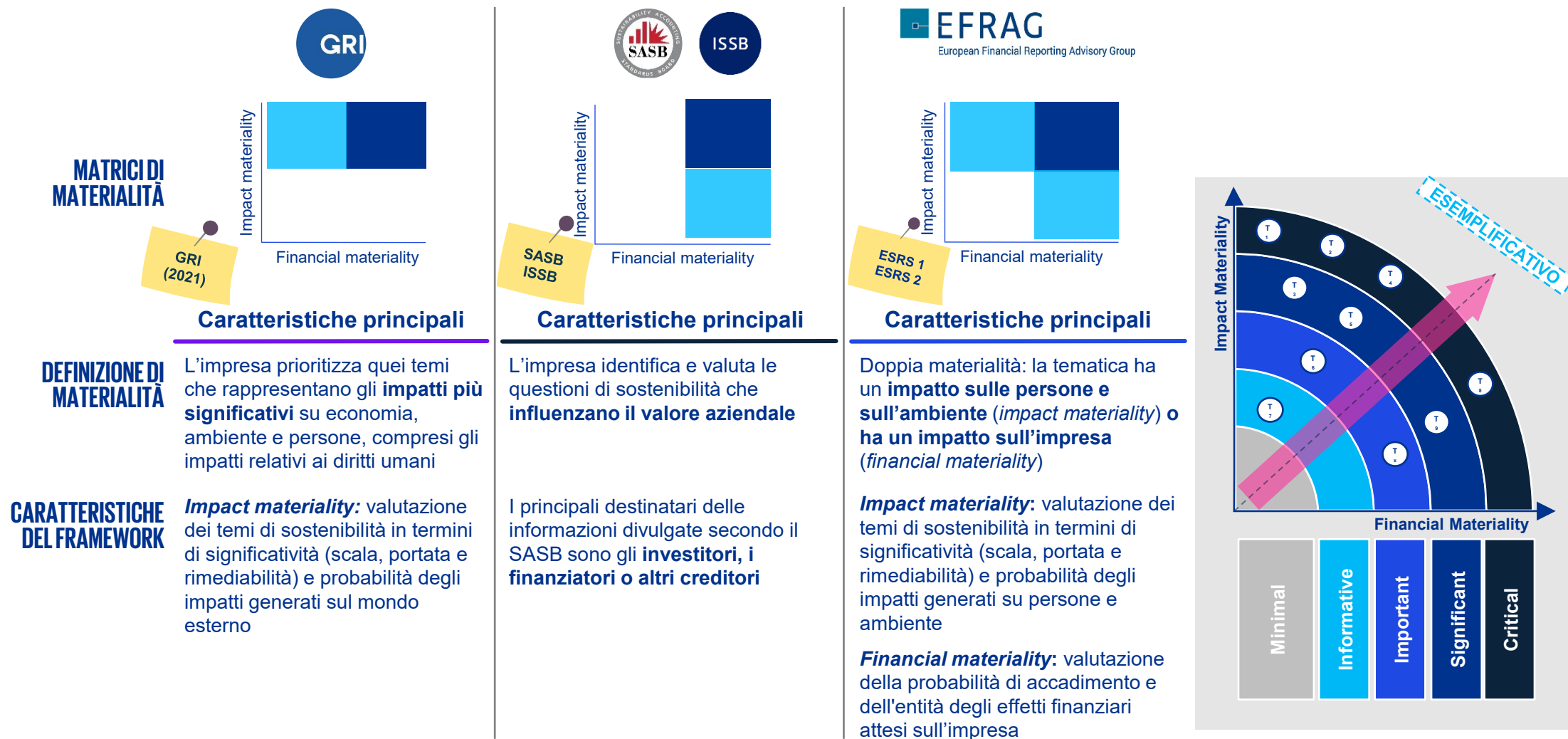


Aspetti ESG
(ambiente, persone, società)

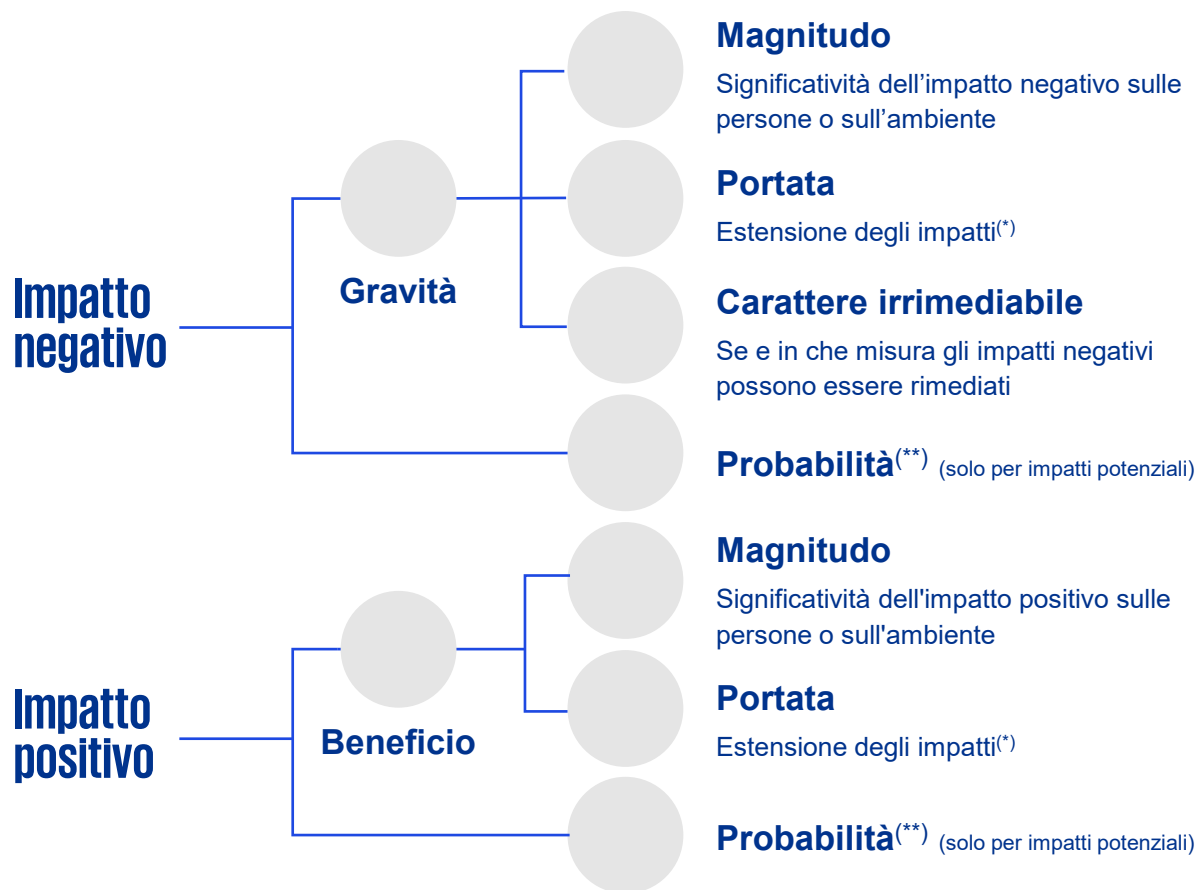
FINANCIAL MATERIALITY (prospettiva outside-in)

Temi di sostenibilità che generano o potrebbero generare **rischi o opportunità che influenzano o potrebbero influenzare** in maniera sostanziale i **flussi di cassa**, lo **sviluppo**, le **performance**, il **posizionamento**, il **costo del capitale** o l'**accesso ai finanziamenti** dell'impresa nel breve, medio o lungo termine

Analisi di materialità: confronto tra framework

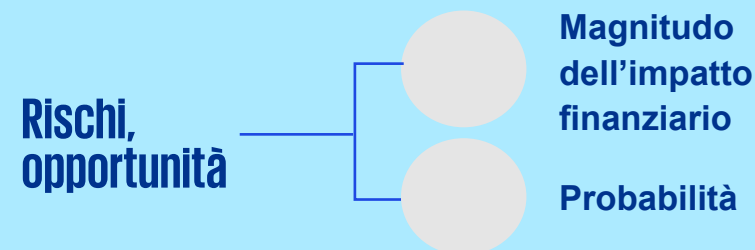


La valutazione degli impatti, rischi e opportunità – IRO



(*) Nel caso degli impatti ambientali, si intende ad esempio un'area geografica o l'entità del danno ambientale. Nel caso di impatti sulle persone, si intende ad esempio il numero di persone colpite

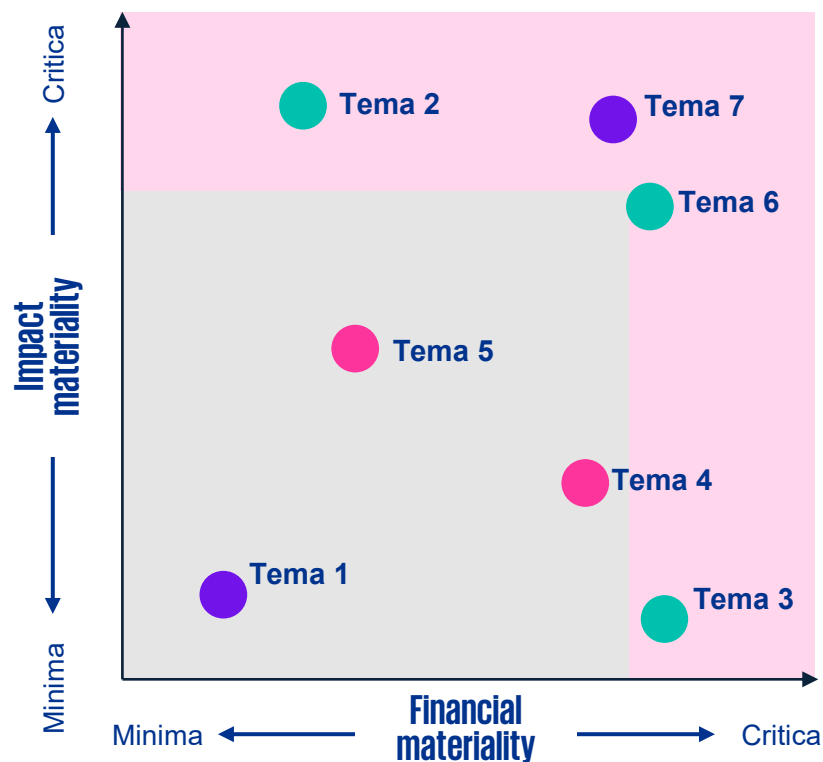
(**) Nel caso di un impatto negativo potenziale sui diritti umani, la gravità dell'impatto ha la precedenza sulla sua probabilità



Nella fase di valutazione dei rischi e delle opportunità, è necessario considerare il contributo degli stessi agli effetti finanziari nel breve, medio e lungo termine sulla base di:

- **scenari/previsioni ritenuti probabili e**
- **effetti finanziari materiali attesi** legati a temi di sostenibilità derivanti o da situazioni che sono al di sotto della soglia del “più probabile che non” o da attività/passività che non sono (o non sono ancora) riflesse nel bilancio. Ciò include:
 - potenziali situazioni che, a seguito dell'accadimento di eventi futuri, potrebbero influenzare il potenziale di generazione dei flussi di cassa
 - capitali che non sono riconosciuti come attività dal punto di vista contabile e finanziario, ma che hanno un'influenza significativa sulla performance finanziaria, come il capitale naturale, intellettuale (organizzativo), umano, sociale e relazionale
 - possibili eventi futuri che potrebbero avere un'influenza nell'evoluzione di tali capitali

La valutazione della doppia materialità



● Sociali ● Ambientali ● Governance

■ Impatti, rischi ed opportunità materiali

Impact materiality

- Impatti (positivi e negativi) delle attività dell'impresa sulle persone o sull'ambiente (prospettiva inside-out)
- Attuali o potenziali
- A breve, medio o lungo termine
- Diretti o lungo la catena del valore

Financial materiality

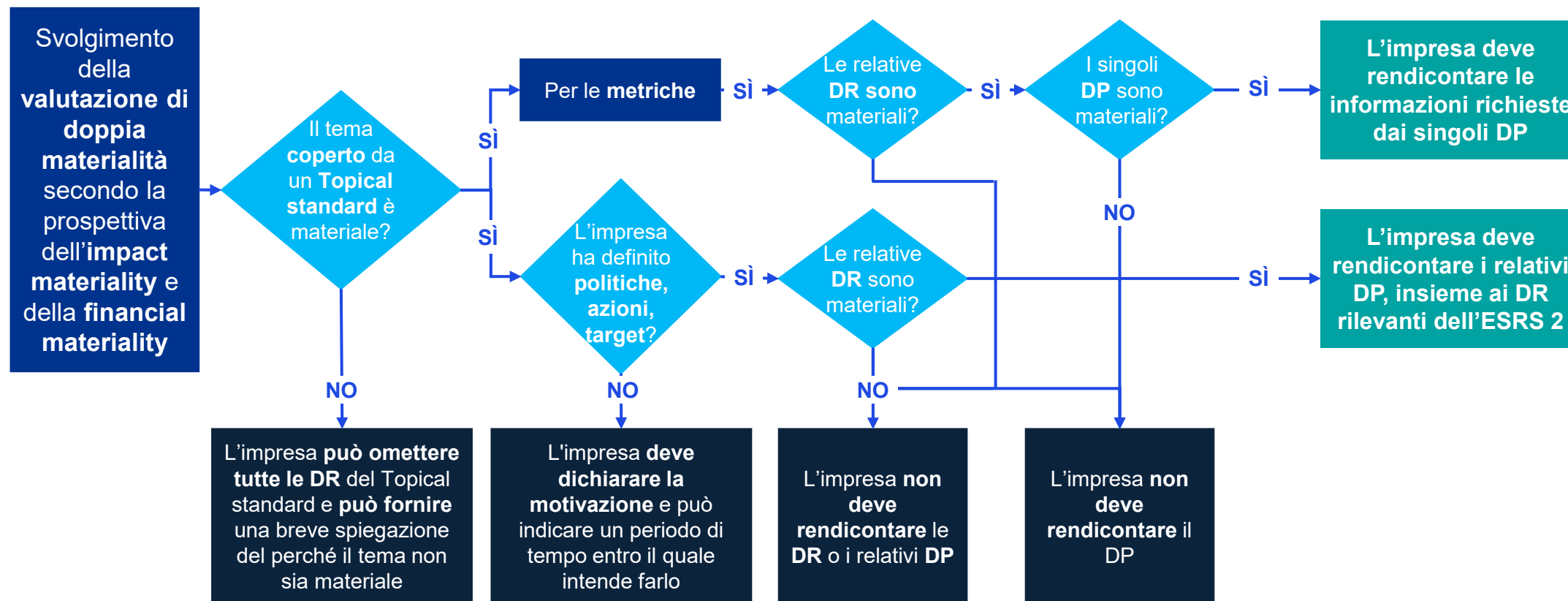
- Rischi o opportunità che generano o possono generare effetti finanziari significativi (prospettiva outside-in)
- Attuali o potenziali
- A breve, medio o lungo termine
- Coinvolgimento di risorse e relazioni chiave^(*)

^(*) Le dipendenze dalle risorse naturali e sociali sono fonti di rischi o opportunità finanziarie:

- possono influenzare la capacità dell'azienda di continuare a utilizzare o ottenere risorse, nonché la qualità e il prezzo di tali risorse
- possono influenzare la capacità dell'azienda di mantenere le relazioni commerciali di cui ha bisogno nei propri processi aziendali a condizioni accettabili

Il processo per identificare le informazioni da rendicontare

Di seguito è rappresentato il processo proposto per l'identificazione delle informative da rendicontare:



DR = Disclosure Requirement

DP = Datapoint

3.2

Perimetro e Value chain

Definizione di perimetro per CSRD e ESRS

Perimetro di tutti i dati



Perimetro esteso alla value chain

- 62 **La dichiarazione sulla sostenibilità riguarda la stessa impresa che redige il bilancio. Ad esempio, se l'impresa comunicante è un'impresa madre tenuta alla redazione di bilanci consolidati, la dichiarazione sulla sostenibilità riguarderà l'intero gruppo**

Quest'obbligo non si applica se l'impresa comunicante non è tenuta a redigere il bilancio o se l'impresa comunicante prepara una rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi dell'articolo 48 decies della direttiva 2013/34/UE (ESRS 1, capitolo 5.1, par. 62)

- 63 **Le informazioni** sull'impresa comunicante fornite nella dichiarazione sulla sostenibilità sono **estese per includere informazioni sugli impatti, i rischi e le opportunità** rilevanti collegati all'impresa tramite i suoi **rapporti commerciali** diretti e indiretti nella **catena del valore a monte e/o a valle** ("informazioni sulla catena del valore") (ESRS 1, capitolo 5.1, par. 63)

- 67 **Quando società collegate o joint venture, contabilizzate con il metodo del patrimonio netto o consolidate nel bilancio con il metodo proporzionale**, fanno parte della catena del valore, ad esempio come fornitori, **l'impresa include informazioni** relative a tali società collegate o joint venture, a norma del paragrafo 63, **conformemente all'approccio adottato per gli altri rapporti commerciali nella catena del valore**. In tal caso, nel determinare le metriche di impatto, **i dati della società collegata o della joint venture non si limitano alla quota di capitale detenuta**, ma sono considerati **sulla base degli impatti che sono collegati ai prodotti e ai servizi dell'impresa attraverso i suoi rapporti commerciali** (ESRS 1, capitolo 5.1, par. 67)

Definizioni date dagli ESRS

Catena del Valore

Tutte le attività, le risorse e le relazioni connesse al modello aziendale dell'impresa e il contesto esterno in cui questa opera

La catena del valore comprende le attività, le risorse e le relazioni che l'impresa utilizza e su cui fa affidamento per creare i suoi prodotti o servizi, dalla concezione fino alla consegna, al consumo e al fine vita. Tali attività, risorse e relazioni comprendono:

- i. quelle che fanno parte delle operazioni proprie dell'impresa, come le risorse umane
- ii. quelle nei suoi canali di approvvigionamento, commercializzazione e distribuzione, come l'acquisto di materiali e servizi o la vendita e la consegna di prodotti e servizi; e
- iii. il contesto finanziario, geografico, geopolitico e normativo in cui l'impresa opera

La catena del valore include attori a monte e a valle dell'impresa. Gli attori a monte (ad esempio i fornitori) forniscono i prodotti o i servizi usati nello sviluppo dei prodotti o dei servizi dell'impresa stessa. I soggetti a valle (ad esempio distributori e clienti) ricevono i prodotti o i servizi dell'impresa

Gli ESRS usano il termine “catena del valore” al singolare, ma è pacifico che l'impresa può avere più catene del valore

Rapporti Commerciali

Relazioni dell'impresa con i partner commerciali, le entità della sua catena del valore e ogni altra entità statale e non statale direttamente collegata alle sue operazioni commerciali, ai suoi prodotti o ai suoi servizi

I rapporti commerciali non si limitano ai rapporti contrattuali diretti, ma **comprendono anche i rapporti commerciali indiretti oltre il primo livello della catena del valore dell'impresa e le partecipazioni in joint venture o investimenti**

Controllo Operativo

Il controllo operativo (su un'entità, un sito, un'attività o un asset) indica la situazione in cui l'impresa ha la capacità di dirigere le attività e i rapporti operativi dell'entità, del sito, dell'operazione o dell'attivo

ANNEX II al Regolamento sulla CSRD “ACRONYMS AND GLOSSARY OF TERMS”

Periodo di phase-in per i dati della value chain



Phase-in

- 133 **Per i primi 3 anni** della rendicontazione di sostenibilità nell'ambito dell'ESRS, al fine di tenere conto delle difficoltà che le imprese possono incontrare nel raccogliere informazioni dagli attori lungo tutta la loro **catena del valore** e al fine di limitare l'onere per le PMI nella catena del valore:
- a. nel divulgare informazioni su **politiche, azioni e obiettivi** in conformità dell'ESRS 2 e di altri ESRS, **l'impresa può limitare le informazioni sulla catena del valore a monte e a valle alle informazioni disponibili internamente**, quali i **dati già a disposizione** dell'impresa e le **informazioni pubblicamente disponibili**; e
 - b. nel comunicare le **metriche**, l'impresa **non è tenuta a includere informazioni sulla catena del valore a monte e a valle, fatta eccezione per gli elementi d'informazione derivanti da altre normative dell'UE**, elencate nell'ESRS 2, appendice B (ESRS 2, chapter 10.2, par. 133)



Reasonable efforts

- 69 Può accadere che l'impresa, dopo aver compiuto **ogni ragionevole sforzo**, non sia in grado di raccogliere informazioni sulla catena del valore a monte e a valle, come prescritto al paragrafo 63. In tal caso, **l'impresa effettua una stima delle informazioni da comunicare riguardo alla sua catena del valore a monte e a valle, sulla base di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili, come i dati sulle medie di settore e altre variabili proxy**
- RA.17 Se l'impresa, dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo, non è in grado di raccogliere informazioni sulla catena del valore a monte e a valle come prescritto dal paragrafo 63, **stima le informazioni da comunicare sulla base di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili di cui dispone alla data di riferimento senza costi o sforzi indebiti**. Ciò comprende, fra l'altro, informazioni interne ed esterne, quali dati provenienti da fonti indirette, dati sulle medie di settore, analisi di campioni, dati di mercato e dei gruppi di pari, altre variabili proxy o dati basati sulle spese (ESRS 1, Value chain, par. 69, AR.17)

Informazioni della catena del valore da rendicontare

Secondo le linee guida interpretative della value chain in bozza (FAQ5 par. 89-93) l'impresa deve comunicare, **per gli IRO rilevanti (inclusi quelli nella catena del valore), se dispone di politiche, azioni e target** (ESRS 2 paragraphs 64(b), 67(b) and 70(b))

L'impresa può rispondere alla richiesta informativa, riportando di **non aver politiche, azioni o target** in riferimento agli IRO rilevanti e **fornirne le ragioni. Può anche indicare i tempi** entro i quali intende adottarle (ESRS 2, paragrafo 62, 72)

Inoltre, le Disclosure Requirement dello **standard E4 Biodiversity & Ecosystem** (in particolare: **ESRS 4-1** "*Transition plan and consideration of biodiversity and ecosystems in strategy and business model*" e **IRO-1** "*Description of processes to identify and assess material biodiversity and ecosystem-related impacts, risks, dependencies and opportunities*"), prevedono **requisiti specifici che riguardano le informazioni sulla catena del valore** (ESRS 4, E4-1, paragrafo 13b, ESRS 4, IRO1, paragrafo 17b)

Per quanto riguarda la rendicontazione delle **metriche relative alla catena del valore**, secondo le linee guida interpretative della value chain in bozza (FAQ6 par. 94-98), **la maggior parte delle metriche previste degli ESRS fa riferimento alle attività proprie dell'impresa, ad eccezione delle metriche E1-6, E1-7 e E5-4** (facoltativo). Tuttavia l'impresa può rendicontare **metriche entity-specific** fornendo informazioni/dati sulla catena del valore se lo ritiene opportuno. In aggiunta, dovrebbero essere rendicontate le metriche previste da altre normative UE **che prevedono informazioni sulla catena del valore** ESRS 2 Appendice B (ESRS 2, capitolo 10.2, par. 133)

FAQ 6: Le informazioni sulla catena del valore devono essere incluse nella disclosure delle Metriche?

94 **Per lo più no.** Le richieste informative relative alle metriche coprono solo le attività proprie, tranne che per le informative *entity-specific*, in cui l'impresa determina se sono richieste informazioni sulla catena del valore, e per alcune richieste informative specifiche:

- a. **ESRS E1-6 Emissioni lorde Scope 1, 2 e 3 e emissioni totali di gas serra**
- b. **ESRS E1-7 Assorbimenti di GHG e crediti di carbonio**
- c. **ESRS E5-4 Flussi di risorse in entrata** (facoltativo) (ESRS 5 paragraph 30)

95 Con riferimento agli **standard sociali**, gli **ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore** e **S4 Consumatori e utenti finali** riguardano la catena del valore per definizione. **ESRS S3 Comunità interessate** considera gli impatti sulle comunità interessate direttamente generati dall'impresa e dagli attori della catena del valore. **Questi standard non specificano alcuna metrica standardizzata.** Se i temi di sostenibilità trattati in questi standard risultano rilevanti, gli ESRS richiedono all'impresa di fornire le informazioni pertinenti (*entity specific*)

04

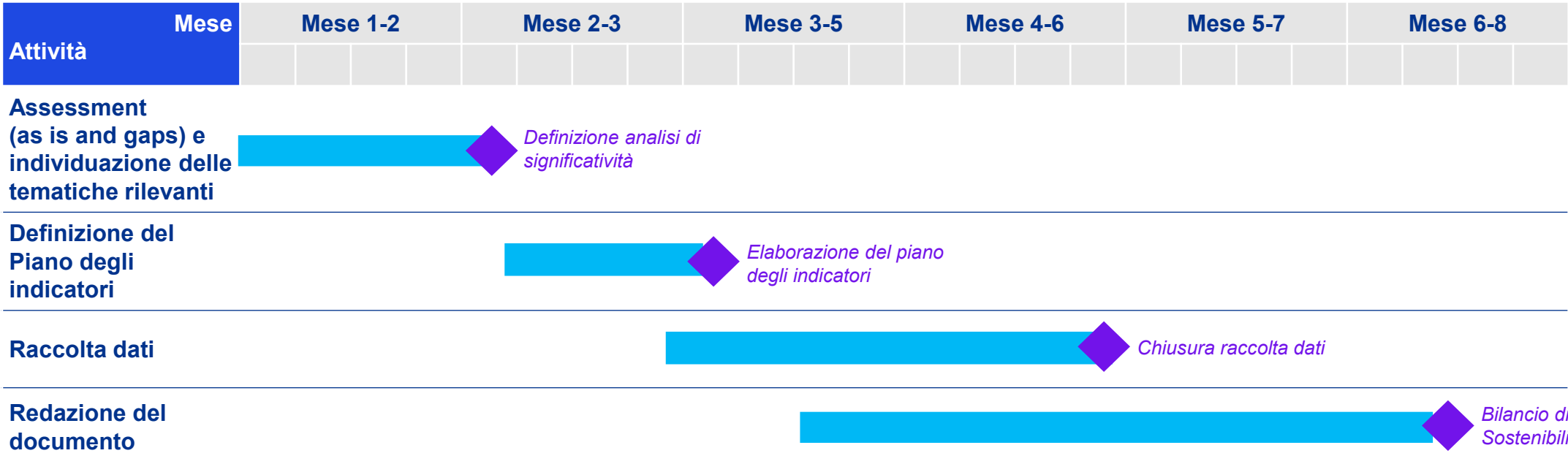
FAQ

Quali tempistiche sono necessarie?

ESEMPLIFICATIVO

Quali sono le tempistiche per redigere un Bilancio di Sostenibilità?

Le tempistiche per la realizzazione di un Bilancio di Sostenibilità possono dipendere da diversi fattori (commitment interno, esperienza nel reporting, disponibilità dei dati e di analisi preliminari, governance, esigenze delle società, ecc.). Tuttavia di seguito si propone una timeline assolutamente esemplificativa per le diverse fasi che compongono un primo reporting di sostenibilità. I tempi possono variare al variare di diversi fattori (complessità della società/gruppo, tempo e risorse dedicate, livello di supporto esterno ricercato ecc.). La tabella non tiene inoltre conto di eventuali tempistiche relative all’analisi delle attività allineate alla Tassonomia UE (2-4 mesi)



Quali requisiti organizzativi?

ESEMPLIFICATIVO

Quali possono essere i requisiti organizzativi necessari per supportare il processo di reporting interno?

Al fine di predisporre un Bilancio di sostenibilità, il percorso da seguire è strutturato in alcune fasi che prevedono il **coinvolgimento delle diverse funzioni aziendali responsabili dei dati e delle informazioni** sui diversi ambiti della sostenibilità (es. risorse umane, HSE, approvvigionamenti, ecc.) che saranno descritti, in maniera qualitativa e attraverso indicatori di performance quantitativi, all'interno del documento. Per il raggiungimento di tale scopo, e per la **pianificazione strategica ESG in senso più ampio**, è opportuno che le aziende costruiscano una **Governance della Sostenibilità** che al proprio interno favorisca l'attribuzione chiara di ruoli e responsabilità e il passaggio di informazioni da un punto di vista **top down e bottom up**. Tale struttura va adattata a ciascun contesto aziendale, ad ogni modo e a titolo esemplificativo, la creazione di un **Comitato di Sostenibilità che possa assistere il CDA nelle valutazioni e decisioni relative alle questioni di sostenibilità in ambito ambientale, sociale e di governance**, può avere effetti positivi sulle performance ESG, soprattutto se l'azienda ha inoltre identificato **figure specialistiche a livello interno/di entities/responsabili per ciascuna macroarea**

Chi sono i promotori nell'azienda?

Da dove nasce l'esigenza all'interno dell'azienda e quali figure possono promuovere l'avvio del percorso?

Andando oltre i requisiti normativi introdotti dalla CSRD, il Bilancio di sostenibilità è lo strumento di monitoraggio, rendicontazione e comunicazione del processo di gestione responsabile intrapreso dall'organizzazione, che tende a rendere visibili le performance ambientali, sociali ed economiche dell'impresa. Inoltre, rappresenta uno strumento di pianificazione e controllo che analizza le attività e i servizi svolti dall'azienda valutandoli secondo le logiche dell'efficienza economica, della tutela ambientale e della tutela sociale. Pertanto, l'avvio di tale percorso può essere supportato e promosso sulla base di esigenze di diverse funzioni/figure aziendali di cui di seguito si propone una tabella esemplificativa

Funzione aziendale	Esigenza di rendicontazione ESG
Amministratore Delegato	Rendere conto delle proprie performance ESG
Marketing	Comunicare al mercato e agli stakeholder (brand positioning)
Finance	Comunicare a Banche e ad assicurazioni per necessità di agevolazione sul credito
Compliance & Risk	Rispondere alla normativa e ridurre i rischi
CDA/CFO	Definizione di iniziative strategiche della Società
HSE	Monitoraggio delle performance
Investor relator	Rispondere alle richieste delle Società di rating e degli investitori
Funzioni di business	Rispondere alle richieste dei clienti in quanto parte della loro catena di fornitura

05

Gli IFRS Sustainability Standards

Gli standard di rendicontazione ISSB

Il 26 giugno 2023, l'International Sustainability Standards Board ha pubblicato i suoi primi due IFRS Sustainability Disclosure Standards:

- IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information (IFRS S1), che stabilisce i requisiti generali di reporting delle informazioni relative alla sostenibilità e richiede alle società di fornire le informazioni significative (o anche materiali) sulla propria esposizione ai rischi e alle opportunità legati alla sostenibilità, capaci di influenzare le prospettive dell'impresa, avendo un effetto sui flussi di cassa, sulla capacità di accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale.
- IFRS S2 Climate-based Disclosures (IFRS S2), che è il primo standard tematico dell'ISSB e richiede alle aziende di fornire le informazioni materiali che permettano agli investitori di valutare l'effetto sull'enterprise value dei rischi e delle opportunità legati al clima

L'approccio proposto dall'ISSB è focalizzato sulle esigenze dei mercati finanziari: investitori attuali o potenziali, finanziatori e altri creditori, e le informazioni fornite attraverso il reporting di sostenibilità devono consentire loro di comprendere gli effetti dei rischi e delle opportunità identificati sui cash flow aziendali nel breve, medio e lungo periodo, indirizzando i processi decisionali e le scelte di investimento

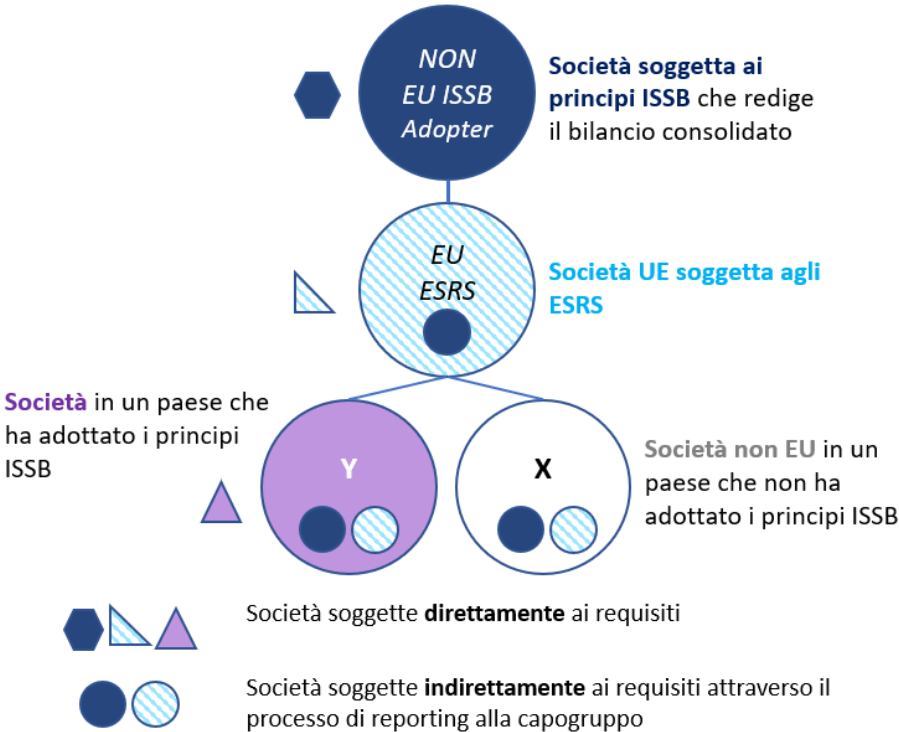
Analogamente ai principi ESRS **la data di efficacia è il 1 gennaio 2024; tuttavia l'applicazione obbligatoria dei principi ISSB risulta soggetta all'adozione da parte dei singoli paesi**

Non risulta pertanto alcun automatismo di applicazione dei principi ISSB da parte delle Società che utilizzano i principi IFRS nella redazione del bilancio d'esercizio e, nel contesto dei principi di sostenibilità, giocheranno un ruolo di assoluto rilievo gli ESRS, la cui applicazione sarà obbligatoria per le imprese europee

Gli standard di rendicontazione ISSB

	IFRS S1 – IFRS S2	ESRS
Data di entrata in vigore	FY 2024 (Report 2025), ma da definire sulla base delle singole giurisdizioni	FY 2024 (Report 2025)
Caratteristiche generali a confronto	- Focalizzati sugli investitori - Informazioni di dettaglio riferite a tutti i rischi e le opportunità correlate ai temi di Sostenibilità	- Focalizzati su molteplici stakeholders, inclusi gli investitori - Informazioni di dettaglio riferite a impatti, rischi e opportunità correlati alla Sostenibilità
Società obbligate	L'eventuale obbligo dipende dalla scelta delle singole giurisdizioni. Alcuni stati hanno già comunicato che gli standard ISSB costituiranno una parte rilevante dei requisiti futuri. Altri stanno pianificando lo sviluppo di requisiti nazionali basati su tali standards	Sono assoggettate all'obbligo di predisposizione del reporting secondo gli ESRS: - le società europee già soggette alla Non-Financial Reporting Directive - le imprese europee di grandi dimensioni - le PMI quotate europee, ad eccezione delle c.d. "microimprese" - le Capogruppo extra-EU con fatturato in EU maggiore di 150 milioni per 2 anni consecutivi
Materialità/Rilevanza	Materialità Finanziaria	Doppia Rilevanza: Rilevanza di Impatto e Rilevanza Finanziaria
Informativa da includersi nel bilancio annuale?	Sì, con requisiti di flessibilità locali	Sì, nella Relazione sulla Gestione
Pubblicazione congiunta al bilancio d'esercizio?	Sì, con alcune esenzioni nel primo anno di adozione e ove non in contrasto con le scelte del paese di riferimento	Sì

Il diagramma che segue fornisce una sintesi di come i diversi standard potrebbero trovarsi a coesistere in gruppi multinazionali:



06

Conclusioni

Conclusioni: le principali implicazioni per le imprese





Grazie

Contatti

Riccardo Donadeo

Partner,
KPMG S.p.A.

E rdonadeo@kpmg.it

Vincenzo Iacomo

Manager,
KPMG Advisory
Sustainability & Climate
Changes Services

E viacomo@KPMG.IT



Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà del Network KPMG. Pertanto non potranno essere utilizzate per altri fini o essere modificate in tutto od in parte, senza il preventivo consenso di KPMG. Per ulteriori informazioni contattare rdonadeo@kpmg.it.



kpmg.com/socialmedia

© 2023 KPMG S.p.A., KPMG Advisory S.p.A., KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A. e KPMG Audit S.p.A., società per azioni di diritto italiano, KPMG Business Services S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, e Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, associazione professionale di diritto italiano, fanno parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.